

Installazione di addobbi luminosi

Luminarie: sono impianti provvisori elettrici finalizzati a straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili, religiose o altro.

Gli addobbi luminosi, più comunemente definiti luminarie, sono installazioni elettriche a carattere esclusivamente temporaneo, realizzate generalmente da un insieme di catene luminose alimentate da un impianto elettrico e installate in ambienti pubblici all'aperto (strade, piazze, parchi, monumenti, giardini, ecc.).

Cosa fare

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A, Sezione I, paragrafo 14, punto 97 (riportato sotto), e dell'art. 110 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'articolo 4, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222).

97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	È necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 110 R.D. n- 635/1940

L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Nel caso del comune di Bagheria (PA), la comunicazione deve avvenire per il tramite del portale "impresainungiorno". Il soggetto imprenditoriale che intende installare luminarie (o il professionista incaricato con apposita procura) deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Bagheria (SUAP) la comunicazione per installazione temporanea di luminarie mediante apposito modulo messo a disposizione dal comune Bagheria (PA).

Requisiti soggettivi:

- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del R.D. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti professionali:

Il materiale impiegato, le caratteristiche dell'impianto e le modalità di installazione sono conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore e gli elementi da installare devono essere realizzati e collocati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

Le installazioni avverranno in modo tale che sia garantita l'incolumità di persone e animali e la sicurezza delle cose.

Ogni operazione di installazione, manutenzione e smontaggio degli impianti sarà effettuata da personale in possesso di appositi requisiti professionali. Inoltre, chi effettua l'attività di installazione, montaggio, accensione delle luminarie deve rilasciare certificato di conformità degli impianti di cui all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (da trasmettere al comune ad integrazione della comunicazione).

Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

Documentazione da allegare:

- Planimetria con indicata l'esatta ubicazione degli addobbi luminosi e i punti del collegamento elettrico;
- Breve relazione esplicativa con eventuale documentazione fotografica rappresentativa dell'intervento;
- dichiarazione che l'impianto elettrico sarà installato e l'allacciamento alla linea avverrà secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente;
- Verifica di eventuali carichi sospesi;
- eventuale nulla osta da parte dei proprietari dei fabbricati e/o del condominio e/o altre strutture interessati dalle installazioni;

Prima dell'avvio effettivo dell'attività (accensione luminarie) integrare con:

- Certificazione di conformità degli impianti a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008, art. 7 comma 1.

A seguito della dell'invio della comunicazione per il tramite di "impresainungiorno" dell'installazione delle luminarie è possibile procedere subito con l'installazione degli impianti provvisori di illuminazione per il periodo indicato nella comunicazione.

Trattandosi di Comunicazione è possibile dare inizio immediatamente all'attività segnalata, dal momento della presentazione, fatta salva la possibilità per l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti (anche su indicazione di enti e/o uffici coinvolti come la Polizia Municipale), nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Prima dell'avvio effettivo dell'attività (accensione delle luminarie) deve essere trasmessa la certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Non sono previsti costi per oneri di istruttoria da parte del SUAP, trattandosi di comunicazione.

Gli addobbi luminosi sono a tutti gli effetti considerati componenti elettrici e quindi dal punto di vista normativo sono equiparati agli apparecchi di illuminazione, per questo motivo devono essere realizzati in conformità alle norme tecniche specificatamente previste.

Scopo della normativa è salvaguardare l'incolumità pubblica e quindi evitare che la scarsa professionalità ovvero l'assenza di capacità tecnica da parte di chi effettua la predisposizione e il montaggio degli impianti possano essere motivo di infortuni o comunque di situazioni di pericolo per la popolazione. Per tale motivazione il soggetto che installa gli impianti deve essere abilitato e tale abilitazione deve risultare dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Non sono luminarie gli addobbi che non sono costituiti da impianti provvisori elettrici di tipo luminoso.

Si specifica che le istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP di Bagheria (o del protocollo del comune in generale) saranno dunque rifiutate, la ricevuta eventualmente generata automaticamente dal gestore del protocollo non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Riferimenti Normativi

- *D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi”*
- *D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”*
- *L. 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”*
- *R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*
- *R.D. 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico R.D. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”*